



MYLTON® Insurance Brokers Srl



This is the agreed Italian version of the wording for Medical Employees' Gross Negligence Cover under facility n. 05N11700. In the event of discrepancy, the Italian version shall prevail.

## **POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

### **ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI AI SENSI DEI C.C.N.L. DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA, PROFESSIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA, E AL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

#### **Responsabilità civile personale, professionale e patrimoniale**

- del C.C.N.L. dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria
- del C.C.N.L. dell'area relativa alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa
- del C.C.N.L. del personale del Comparto

**Assicurazione finanziata con contributo a esclusivo carico degli assicurati**



This is the agreed Italian version of the wording for Medical Employees' Gross Negligence Cover under facility n. 05N11700. In the event of discrepancy, the Italian version shall prevail.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### ART. 2 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE.

Il contratto è stipulato per la durata di anni 1 e mesi ..... e più precisamente dalle ore 24.00 del ..... alle ore 24.00 del .....

Le Parti hanno facoltà di dare disdetta al presente contratto con preavviso non inferiore a 90 giorni, a partire dalla scadenza del

### ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

### ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.

Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### ART. 6 - ALTRE ASSICURAZIONI.

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

### ART. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia o al Broker al quale è assegnata la polizza oppure agli Assicuratori entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.).



This is the agreed Italian version of the wording for Medical Employees' Gross Negligence Cover under facility n. 05N11700. In the event of discrepancy, the Italian version shall prevail.

#### **ART. 8 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO.**

Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, in caso di procedimento penale, assumono la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Gli Assicuratori non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

#### **ART. 9 - ONERI FISCALI.**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART. 11 - DICHIARAZIONE ASSENZA SINISTRI NOTI.**

Ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato dichiara che, all'atto del perfezionamento della presente polizza, non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare una richiesta di risarcimento originata da un fatto verificatosi anteriormente alla data di perfezionamento della presente polizza. Tale dichiarazione è rilasciata da ogni Assicurato attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione alla presente polizza, dove è espressamente riportata questa norma.



This is the agreed Italian version of the wording for Medical Employees' Gross Negligence Cover under facility n. 05N11700. In the event of discrepancy, the Italian version shall prevail.

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurati:	dirigenti medici, sanitari, odontoiatri e veterinari del ruolo sanitario, personale del ruolo professionale, tecnico e amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con rapporto di collaborazione di qualunque tipo con il Servizio Sanitario Nazionale;  personale del comparto o altro personale con rapporto di collaborazione di qualunque tipo con il Servizio Sanitario Nazionale
Assicuratori:	Lloyd's di Londra
Contraente:	l' <b>ASSOCIAZIONE</b> che sottoscrive il contratto nell'interesse proprio nonché in nome e per conto degli assicurati stessi, senza assumere alcuna obbligazione in ordine al pagamento del premio che si intende a carico esclusivo di ciascun assicurato.
Sinistro:	la richiesta di risarcimento in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione (azione di rivalsa).



This is the agreed Italian version of the wording for Medical Employees' Gross Negligence Cover under facility n. 05N11700. In the event of discrepancy, the Italian version shall prevail.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

### ART 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Gli Assicuratori si obbliga a tenere indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro colpa grave giudizialmente accertata con provvedimento definitivo o esecutivo dall'Autorità Giudiziaria competente, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento della attività istituzionale, compresa l'attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti :

- dall'azione di rivalsa esperita dall'Impresa di Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Aziendale;
- dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'Azienda di appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati.

### ART 2 - CALCOLO E PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA

- area relativa alla dirigenza medica e veterinaria:

	Soluzione A	Soluzione B
	Euro 000,00	Euro 000,00
- area relativa alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa:

	Soluzione A	Soluzione B
	Euro 000,00	Euro 000,00
- personale del Comparto: EUR                      annui lordi pro capite

	Soluzione A	Soluzione B
	Euro 000,00	Euro 000,00

### ART 3 - MODALITÀ OPERATIVE – ADESIONI ULTERIORI – PAGAMENTO DEL PREMIO DELLE ADESIONI

L'inserimento nel presente contratto di ciascun Assicurato avverrà unicamente mediante la trasmissione, da parte dell'Assicurato al Broker incaricato, e dopo l'accettazione da parte degli Assicuratori del relativo questionario debitamente compilato e sottoscritto non più di 30 giorni prima della data di accettazione. La copertura assicurativa di ogni singolo Assicurato avrà durata 12 mesi più eventuale rateo dalla data di decorrenza, soggetto comunque ad un periodo massimo di 18 mesi in totale.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella applicazione se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



**This is the agreed Italian version of the wording for Medical Employees' Gross Negligence Cover under facility n. 05N11700. In the event of discrepancy, the Italian version shall prevail.**

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. I premi devono essere pagati al Corrispondente dei Lloyd's alla quale è assegnata la polizza.

Ogni assicurato potrà recedere dalla presente garanzia con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza annuale.

Qualora nel corso della durata del contratto la persona assicurata termini il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale per quiescenza o per altro motivo, essa resta assicurata fino alla prima scadenza annuale.

Può, peraltro, continuare a giovare dell'assicurazione sopra delimitata, anche per le annualità successive, dietro pagamento di un premio per ciascuna annualità, pari al 50% del premio indicato.

#### **ART. 4 - ESCLUSIONI**

L'assicurazione non vale per i danni conseguenti a:

1. richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato antecedentemente alla data di retroattività indicata sulla scheda di polizza;
2. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.) salvo che per l'attività diagnostica e terapeutica oggetto dell'assicurazione;
3. che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

#### **ART. 5 - LIMITI DI INDENNIZZO**

L'assicurazione è prestata, per ogni singolo assicurato, fino a concorrenza del massimale per ciascun sinistro di:

Soluzione A	Soluzione B
Euro 1.500.000,00	Euro 5.000.000,00

Resta convenuto che nel caso di corresponsabilità di più assicurati nella determinazione di un medesimo sinistro, gli Assicuratori per tale sinistro sono obbligati sino a un massimo:

Soluzione A	Soluzione B
Euro 3.000.000,00	Euro 7.500.000,00

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale di un Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.



This is the agreed Italian version of the wording for Medical Employees' Gross Negligence Cover under facility n. 05N11700. In the event of discrepancy, the Italian version shall prevail.

#### ART. 6 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato durante il decorso del periodo di assicurazione indicato in polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata sulla scheda di Polizza.

#### ART. 7 - CLAUSOLA BROKER

Alla società di Brokeraggio \_\_\_\_\_ è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28.11.1984 n. 792.

Ad ogni effetto delle condizioni di assicurazione, le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti e comunicazioni, compreso il pagamento dei premi, inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del Broker incaricato, facendo fede la data risultante da un documento ufficiale quali la lettera raccomandata, il telegramma, il telex o telefax.

Ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori e parimenti ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, agli Assicuratori si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso.

#### ART. 8 - MASSIMALI DI GARANZIA

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva dei seguenti massimali in aggiunta alle spese di difesa di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione:

	Soluzione A	Soluzione B
Massimale per sinistro e per assicurato	Euro 1.500.000,00	Euro 5.000.000,00
Massimale di corresponsabilità per sinistro	Euro 3.000.000,00	Euro 7.500.000,00

#### IL CONTRAENTE

.....



**MEDICAL PRACTITIONERS' COLPA GRAVE**  
**TARIFFA MYLTON AL LORDO DELLE IMPOSTE DEL 22,25%**

Massimale Assicurato		€ 1.500.000,00 per sinistro e per singolo Assicurato
<b>Categorie</b>		<b>Premium</b>
Dottori	Medici Chirurghi, Non Chirurghi, Veterinari	€ 336,18
Medical Managers ("Dirigenti")	Staff Amministrativo e Dirigenziale	€ 134,48
Staff Generico	Infermiere Specializzati, Capo Sala, Assistenti Sociali, Infermiere, Assistenti Odontoiatri.	€ 47,06

Massimale Assicurato		€ 5.000.000,00 per Sinistro e per singolo Assicurato
<b>Categorie</b>		<b>Premium</b>
Dottori	Medici Chirurghi, Non Chirurghi, Veterinari	€ 484,11
Medical Managers ("Dirigenti")	Staff Amministrativo e Dirigenziale	€ 188,26
Staff Generico	Infermiere Specializzati, Capo Sala, Assistenti Sociali, Infermiere, Assistenti Odontoiatri.	€ 60,51

**CONDITIONS :**

- Nessuna Franchigia / Scoperto.
- Tariffe relative a 12 mesi di copertura. Pro-rata applicabile
- Retroattività anni 2
- Ginecologi, Ortopedici e Chirurghi Plastici: premio addizionale +150%
- Il numero totale di Ginecologi, Ortopedici e Chirurghi Plastici non dovrà superare il 10% della totalità degli assicurati